

REGOLAMENTO (CEE) N. 2281/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/88⁽³⁾, ha fissato talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85;

considerando che l'esclusione per i prodotti lattiero-caseari del regime di perfezionamento attivo e delle manipolazioni usuali, prevista dal regolamento (CEE) n. 866/84 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 886/88⁽⁵⁾, è stata sospesa con regolamento (CEE) n. 2236/88 del Consiglio⁽⁶⁾ sino alla fine della campagna 1988/1989;

considerando che, data la situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, è necessario limitare la durata di validità dell'autorizzazione di perfezionamento attivo; che è opportuno fissare il termine massimo, non prorogabile, entro il quale i prodotti compensatori devono avere ricevuto una delle destinazioni autorizzate;

considerando che è opportuno estendere lo scambio di informazioni a tutte le autorizzazioni concesse per i prodotti lattiero-caseari, anche se il loro valore non supera i 100 000 ECU;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 2:

« 2. In deroga al disposto del paragrafo 1, la durata di validità dell'autorizzazione ad utilizzare il regime per i prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, non può eccedere tre mesi ».

2. All'articolo 28, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68⁽⁷⁾ destinati alla fabbricazione di altri prodotti menzionati nello stesso articolo o di merci elencate nell'allegato di detto regolamento, il termine di riesportazione non può eccedere quattro mesi.

(7) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13 ».

3. All'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, devono essere comunicate informazioni su ciascuna delle autorizzazioni concesse, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione e qualunque sia il codice usato per contrassegnare le condizioni economiche ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

(3) GU n. L 156 del 23. 6. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27.

(5) GU n. L 88 dell'1. 4. 1988, pag. 5.

(6) GU n. L 197 del 26. 7. 1988.